



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Michelangelo Buonarroti"

Via Velio Spano, 7 – 09036 Guspini (SU) Cod. fiscale 82002450920 – Cod. Min. CAIS009007

E-Mail: cais009007@istruzione.it cais009007@pec.istruzione.it <http://www.iisbuonarrotiguspini.edu.it/> Tel. 0709783042 Fax 0709783373

Sede Associata: Via Velio Spano 7 09036 Guspini (SU) – Cod. Min. CATD00901D

Sede Associata: Via Svevia 10 09038 Serramanna (SU) – Cod. Min. CATF 00901Q Tel 070 9139916 – Fax 070 9131170

Circ. n. 05

Guspini, 05/09/2020

Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito WEB

Oggetto: Esercizio della libera professione.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 508 del D.Lgs. 16.04.1944 n.297 non è consentito ai docenti l'esercizio di attività commerciali industriali e professionali nè alcun impiego alle dipendenze di privati, nè l'accettazione di cariche in società costituite a fini di lucro. Tale divieto non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Tale personale è tuttavia tenuto a comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall'impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 61, della Legge n. 662 del 23.12.1996.

E' consentito invece l'esercizio di una libera professione (che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito) previa autorizzazione del Dirigente Scolastico (da richiedere annualmente). Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della L. 28.05.1997 n.140 i dipendenti pubblici iscritti in albi professionali e che esercitano attività professionale, ancorché autorizzata, non possono accettare incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

I dipendenti pubblici infine non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. "In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti." (art 53 comma 7 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mauro Canu